



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. BERTACCHI
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico Sociale
I.P. per la Sanità e l'Assistenza Sociale - I.P. Servizi Culturali e dello Spettacolo
VIA XI FEBBRAIO 6, 23900 LECCO (LC) - TEL: 0341 364584
C.F. 83007020130 - SITO WEB: www.bertacchi.edu.it
e-mail: lcis00600c@istruzione.it - pec: lcis00600c@pec.istruzione.it



AI COMPONENTI DEL G.L.O.
ALBO ON LINE
ATTI

OGGETTO: DECRETO COSTITUZIONE GLO A.S. 2025_2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la legge 107/2015;
- VISTO il D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;
- VISTO il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n.53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);
- VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap";
- VISTO il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);
- VISTA la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
- VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto "Disposizioni Integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66", recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66";
- VISTO l'allegato B del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto "Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche";

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

- CONSIDERATO che l'art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che "Il Dirigente Scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale".
- VISTO il decreto Interministeriale del 01 agosto 2023, n. 153 e relativi allegati concernente le disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 che ha introdotto il modello nazionale di piano educativo individualizzato e le correlate linee guida;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
- CONSIDERATO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- VALUTATA la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
- VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
- VALUTATA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
- VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- CONSIDERATI gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;
- VISTO l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);

DECRETA

La costituzione dei GLO per l'a.s. 2025-2026 per le studentesse e gli studenti aventi diritto.

Art. 1 - Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica, per la definizione dei PEI e la verifica del processo di inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

Art. 2 - Composizione del GLO

Il gruppo di lavoro denominato GLO, è composto: dal Consiglio di Classe "con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale" (il virgolettato fa riferimento diretto al modificato articolo 15 della legge 104/92); con la partecipazione "delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe"; "con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare" dell'ASL; nelle sole scuole secondarie di secondo grado, "è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità".

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delegare funzione, in questo caso, per l'anno in corso, al Docente di Sostegno titolare sulla classe di ciascun alunno con diverse abilità e referente per l'alunno stesso.

La denominazione 'Gruppo di Lavoro Operativo' evidenzia l'autonomia di questo organo rispetto alle istituzioni da cui provengono i suoi membri, sottolineandone la pariteticità nella partecipazione delle diverse componenti.

Il Dirigente Scolastico, ove richiesto, autorizza la partecipazione di esperti indicati dalla famiglia.

Art. 3 - Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

1. definizione del PEI;
2. verifica del processo d'inclusione;
3. proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore dell'AEC, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento (oppure della Diagnosi Funzionale o del Profilo Dinamico Funzionale/Profilo di Funzionamento). È dunque l'organismo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI.

La normativa prevede che il PEI venga "elaborato e approvato" dal GLO e tenga conto dell'accertamento, tramite apposito verbale, della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento (o della Diagnosi Funzionale), avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con disabilità e al sostegno alla classe, secondo modalità in via di definizione dagli organi competenti.

Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che il PEI deve essere redatto "in via provvisoria entro Giugno, per le certificazioni pervenute in corso d'anno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di Ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona".

Inoltre "è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni".

Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e i referenti dell'inclusione della scuola di destinazione.

I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola. È compito del D.S. (o suo delegato) emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona (art. 4 comma 5 - DI n. 182 del 29 dicembre 2020).

I GLO si riuniscono, di norma:

nel mese di ottobre per la sottoscrizione del PEI, nel mese di febbraio per la verifica intermedia e nel periodo compreso fra la fine di maggio e l'inizio di giugno per la verifica finale.

Art. 4 - Pubblicazione Atti

Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai componenti dei gruppi di lavoro.

Gli incarichi afferenti il presente decreto non comportano oneri aggiuntivi per lo Stato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefania Perego